



In collaborazione con l'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli

IGIENE & RADIOATTIVITA'

1

I **requisiti di sicurezza** particolari cui un **giocattolo** deve essere conforme per poter soddisfare quanto richiesto dalla Direttiva 2009/48/CE **includono**, oltre alle proprietà fisico meccaniche, elettriche e chimiche, **anche aspetti legati all'igiene e alla radioattività**.

Le voci **igiene** e **radioattività** non rappresentano una novità assoluta introdotta dalla nuova direttiva, in quanto sono già presenti all'interno della Direttiva 88/378/CEE.

Tuttavia, in particolar modo per quanto concerne l'igiene, la **nuova direttiva dettaglia maggiormente cosa si debba considerare incluso nel concetto di IGIENE** specialmente nel caso di giocattoli destinati a **bambini di età inferiore a 36 mesi**.

Quindi si va **oltre l'indicazione generica**, già presente nella Direttiva 88/378/CEE, secondo la quale "i giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da soddisfare i requisiti di igiene e di pulizia, così da evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione".

Tale requisito già comportava, per esempio, la necessità di effettuare test microbiologici nei giocattoli contenenti liquidi o paste.

La nuova direttiva esplicita chiaramente che **i giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi devono essere progettati in modo da permetterne la pulizia**.

Diversi trattamenti di pulizia si devono applicare ai giocattoli secondo le loro caratteristiche intrinseche e i materiali con i quali sono realizzati.

Per esempio, giocattoli di stoffa senza elementi che si rovinano in caso di immersione (peluche semplici senza componenti elettriche) devono poter essere lavati e puliti anche in lavatrice.



L'aspetto fondamentale è poi che **la sicurezza del giocattolo dovrà essere garantita anche dopo che la pulizia è stata effettuata.**

Pertanto i test sul prodotto dovranno tenere in considerazione questo aspetto e permettere la valutazione della sicurezza dopo cicli di pulizia da effettuarsi in modo diverso a seconda della tipologia di giocattolo preso in considerazione.

2

Relativamente al **requisito di RADIOATTIVITÀ**, la direttiva fa riferimento al Capitolo III del trattato che istituisce la Comunità Europea dell'energia atomica.

Il capitolo III del trattato fa riferimento e rimanda alla definizione di **standard sviluppati a livello comunitario al fine di proteggere i lavoratori e il pubblico generico dalle radiazioni ionizzanti.** Non è ancora chiaro se il soddisfacimento di questo specifico requisito di sicurezza possa comportare l'esecuzione di verifiche o test specifici o se, più probabilmente, potrà essere affrontato ed esaurito nell'ambito del Safety Assessment che il produttore dovrà fare per ciascuno dei giocattoli immessi sul mercato.

**ARRIVEDERCI alla prossima settimana con la
PILLOLA N. 18 – GIOCATTOLI NEGLI ALIMENTI**